

CREA c/ - Procedimento n. R.G. 151/2023 pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma– II Sezione Lavoro. Accettazione rinuncia alla lite proposta da controparte.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111 - 2022 e n. 112 - 2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2024, giusta verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO l'art. 3, punto 3, dello Statuto dell'Ente che recita: *“Il Presidente è responsabile delle attività dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione dell'Ente”*;

PREMESSO che con sentenza n. 5860/2022 – R.G. 27808/2020, qui interamente richiamata ancorché non allegata, il Tribunale di Roma, Sezione II - Controversie di lavoro ha accolto il ricorso del CREA avverso il Decreto ingiuntivo del valore di € 718.556,07 emesso in favore del Dott. _____, già Direttore Generale dell'Ente, per l'ottenimento di emolumenti contrattuali non percepiti per il periodo compreso tra il 12.12.2012 ed il 30.04.2016;

CONSIDERATO che avverso tale sentenza il Dott. _____, tra l'altro condannato alla rifusione delle spese legali per un importo di € 7500 ha interposto appello con giudizio ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma - II Sezione lavoro - R.G. n. 151/2023;

CONSIDERATO altresì che in pendenza di giudizio, l'appellante ha provveduto a notificare direttamente, in data 9.01.2025 e per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, in data 15.01.2025 formale rinuncia al giudizio con compensazione delle spese di lite;

TENUTO CONTO del fatto che la rinuncia alla lite pendente non pregiudica la posizione del CREA già vittorioso nel primo grado di giudizio;

RITENUTO, pertanto, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, di poter accogliere la richiesta dell'appellante fatta salva ed impregiudicata la valutazione dell'Organo tecnico incaricato della difesa erariale relativamente alla sussistenza delle condizioni previste per la compensazione delle spese di lite e/o di motivi ostativi

DECRETA

Di accogliere la proposta di rinuncia alla lite formulata dal Dott. _____ nell'ambito del giudizio di appello n. R.G. 151/2023 avverso la sentenza n. 5860/2022 pendente presso la Corte di Appello di Roma - II Sez. Lavoro - fatta salva ed impregiudicata la valutazione dell'Organo tecnico incaricato della difesa erariale, relativamente alla sussistenza delle condizioni previste per la compensazione delle spese di lite nonché di ogni eventuale motivo ostativo.

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi